



proposta n. 1234 del 23/05/2016

**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

N. 1206 DEL 25/05/2016

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 11502 decadenza dal diritto al trattamento di malattia nel periodo dal 15/07/15 al 24/07/15

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il dipendente matricola n. 11502 è rimasto assente dal servizio per un periodo di malattia dal 15/07/15 fino al 25/07/15;

RILEVATO che, come attestato dal medico dell'Ufficio di Medicina Legale dell'Azienda, in data 01/08/15 non è stato possibile procedere all'accertamento medico legale dello stato di malattia del dipendente di cui trattasi in quanto all'indirizzo di domicilio non ha risposto nessuno;

PRESO ATTO delle giustificazioni significate dal suddetto dipendente con la nota acquisita agli atti con prot. n. PG/2016/18971 del 29/03/2016, per cui il medesimo, nella visita di controllo del 01/08/15, non avrebbe sentito suonare il campanello della propria abitazione;

VISTO l'articolo 5 del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che al comma 14 dispone che "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo";

CONSIDERATO che, come stabilito dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. Sezione Lavoro n. 5000 del 22/05/1999; Cass., 18 novembre 1991 n. 12534; Cass. 23 marzo 1994 n. 2816; Cass. 14 maggio 1997 n. 4216) il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo anche adottando idonei accorgimenti, per cui le giustificazioni significate dal dipendente non possono ritenersi meritevoli di accoglimento;

RITENUTO pertanto di dover dare applicazione all'art. 5, comma 14, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, dando atto della decadenza del dipendente matricola n.11502 da qualsiasi trattamento economico nel periodo dal 15/07/15 al 24/07/15, in quanto in data 01/08/15 non è stato possibile effettuare la visita medico -legale di controllo della malattia;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) di prendere atto del rapporto trasmesso dal Servizio Medicina Legale prot. n. NP/2015/9225 del 28/08/15 inerente l'accesso per lo svolgimento della visita medico-legale di controllo della malattia del dipendente matricola n. 11502 effettuato dal Medico Legale, dal quale risulta che la visita non è stata eseguita in quanto "all'indirizzo di domicilio non ha risposto nessuno";
- 2) di dare atto che le motivazioni addotte dal dipendente matricola n.11502, non possono essere considerate giustificato motivo per la mancata esecuzione della visita medico-legale di controllo della malattia in data 01/08/2015;
- 3) di dare applicazione all'art. 5, comma 14, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, disponendo la decadenza del dipendente matricola n.11502 da qualsiasi trattamento economico nel periodo dal 15/07/15 al 24/07/15;
- 4) di incaricare i competenti uffici del Servizio Amministrazione del Personale dell'esecuzione del presente atto;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al dipendente matricola n. 11502.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
dott. Marco Biagini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 30/05/2016 al 13/06/2016

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga